

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, CONDOTTA DA AST ANCONA – AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA IN QUALITÀ DI ENTE AVVALSO DEL SOGGETTO AGGREGATORE, PER LA STIPULA DI ACCORDI QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETTERA A) DEL CODICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MICROINFUSORI DI INSULINA SENZA CATETERE CON ALGORITMO PER EROGAZIONE AUTOMATICA DI INSULINA (AID) INTEGRABILI CON SENSORE GLICEMICO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E DI SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA GLICEMIA INTEGRABILI CON MICROINFUSORI SENZA CATETERE DOTATI DI AID PER LE NECESSITÀ DELLA REGIONE MARCHE

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE	4
1... PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	8
2... DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	9
2.3 COMUNICAZIONI.....	9
3... OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1 DURATA	11
3.2 REVISIONE PREZZI	12
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	13
4... SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
5... REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
5.1 SELF CLEANING.....	16
5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	17
6... REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	17
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	18
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	18
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	18
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	18
7... AVVALIMENTO.....	19
8... SUBAPPALTO	20
9... GARANZIA PROVVISORIA.....	20
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	24
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	25
11.2 PRESENTAZIONE DI CAMPIONI GRATUITI OBBLIGATORI.....	28
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	30
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	31

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14	35
13.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	35
14. OFFERTA TECNICA	36
15. OFFERTA ECONOMICA	39
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	41
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	41
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	41
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	42
16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	42
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	42
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	43
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	43
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	44
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	45
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	46
23. GARANZIA DEFINITIVA	47
24. DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	48
24.1 DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO	48
24.2 DISCIPLINA DEI CONTRATTI ATTUATIVI	49
24.3 REPORTISTICA.....	50
24.4 DOMICILIO DIGITALE E REFERENTI DELL'APPALTATORE.....	50
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	50
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	51
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	51
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	52

PREMESSE

1. Con determina n. xx del xx/xx/2025 questa Amministrazione, in qualità di soggetto aggregatore avvalso della Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) per effetto della convenzione di cui alla D.G.R. Marche n. 200 del 20 febbraio 2023, così come rinnovata con D.G.R. Marche n. 2022 del 30 dicembre 2024, ha disposto di affidare la fornitura di per le necessità degli Enti del SSR.
2. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: **<https://appalti-ast2an.sanita.marche.it/PortaleAppalti/>**.
3. L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del d.lgs. 36/2023 (di seguito, "Codice").
4. Il presente affidamento è stato inserito nella pianificazione dell'attività del Soggetto Aggregatore, allegata alla DGR Marche n. 401 del 24/03/2025 recante *"Approvazione del Programma triennale 2025/2027 degli acquisti di beni e servizi della Regione Marche ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023. Approvazione pianificazione attività del Soggetto Aggregatore anno 2025"*.
5. La categoria merceologica del presente affidamento ("Diabetologia territoriale") è inserita nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. dell'11 luglio 2018 (GURI n. 189 del 16/08/2018).
6. La presente procedura è finalizzata alla conclusione di accordi quadro:
 - a. con più operatori economici senza riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) del Codice, per entrambi i lotti, secondo le seguenti percentuali di affidamento:
 - i. almeno il 10% dei quantitativi stimati per lotto all'aggiudicatario primo in graduatoria;
 - ii. eventuale 5% dei quantitativi stimati per lotto agli aggiudicatari utilmente collocati in graduatoria;precisando che i quantitativi cui fare riferimento sono indicati nella Relazione generale illustrativa allegata al presente disciplinare.
7. La durata prevista del procedimento è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga di cui all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.
8. I luoghi di consegna della fornitura sono individuati nell'ambito della Regione Marche - ITI3.
9. La presente procedura di affidamento è strumentale a soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie Territoriali (di seguito, "AST") della Regione Marche.
10. In relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici sono stati richiesti, per ciascun lotto, i codici CIG indicati nella Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti, riportata al paragrafo n. 3 del presente disciplinare.
11. Il Responsabile Unico del Progetto per l'Accordo Quadro (di seguito, "RUP") ai sensi dell'art. 15 del Codice è la dott.ssa Cristina Galeazzi, funzionario dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'AST di Ancona, con sede legale via C. Cristoforo Colombo, 106 Ancona, e sede ufficio via Guglielmo Oberdan, 2 Ancona, tel. 071.2911750 e-mail: cristina.galeazzi@sanita.marche.it
12. Per i Contratti attuativi stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro:

- i RUP dei Contratti attuativi saranno di volta in volta individuati dalle singole Amministrazioni Contraenti;
- sarà nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP per le casistiche previste dall'art. 8, comma 4 dell'allegato I.2 del Codice.

13. Con L.R. Marche n. 19 dell'8 agosto 2022, recante *“Organizzazione del servizio sanitario regionale”*, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR Marche) è stata soppressa in data 31/12/2022 e dal 01/01/2023 sono divenute operative le costituite Aziende Sanitarie Territoriali (AST) di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, che sono subentrate all'ASUR senza soluzione di continuità. Come disposto dalla D.G.R. Marche n. 1718 del 19/12/2022, all. A punto 18, *“le AST sono tenute a garantire – nella fase di prima operatività e sino a successive nuove determinazioni in merito da parte del Legale Rappresentante – la validità ed efficacia della normazione interna (Regolamenti, Atti generali, Codici, Accordi sindacali, Circolari e relative disposizioni di attuazione), allo stato vigente presso le Aziende sopresse. Per le AST di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno si fa riferimento alla normazione ASUR/Aree Vaste e per la AST di Pesaro Urbino si fa riferimento alle normazioni ASUR-AV1 e AO Marche Nord. Restano impregiudicati i doverosi adeguamenti dei suddetti atti a sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, statali e regionali”*. Pertanto, in forza della suddetta delibera, tutti gli atti di normazione interna ASUR richiamati nel presente disciplinare e relativi allegati (Regolamenti, Atti Generali, etc.), rimangono in vigore fino a nuove determinazioni.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento *eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
2. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
3. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
 - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”* scaricabile al sito: https://appalti-ast2an.sanita.marche.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Modalita_tecniche_utilizzo_piattaforma_e_accesso_Area_Riservata.pdf

4. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
5. La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
6. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
7. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
8. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *“Regole di utilizzo della piattaforma telematica”*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
9. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
10. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
2. La postazione di lavoro deve essere dotata di:
 - un browser web per la navigazione su internet fra i seguenti:
 - *Google Chrome*
 - *Mozilla Firefox*
 - *Microsoft Edge* (basato su *Chromium*).

Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di sicurezza possibile (deve supportare il protocollo TLS v2). Non è garantito il corretto funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser superate non aggiornate (ad

esempio *Internet Explorer*). Non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma utilizzando *browser* diversi da quelli elencati;

- i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):
 - *Microsoft Office*;
 - *OpenOffice* o *LibreOffice*;
 - *Adobe Acrobat Reader* o altro lettore documenti PDF.
- un *software* antivirus aggiornato.

3. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma tra quelli indicati al precedente punto 2, ed in particolare dotato dei seguenti requisiti minimi:
 - Memoria RAM 2 GB (o quanta richiesta per il corretto e reattivo funzionamento del sistema operativo);
 - Monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore;
 - Accesso alla rete Internet con una velocità di almeno 1 Mbs in download e 256Kbs in upload;
 - Dispositivo per la firma digitale (lettore di smart card, token, ecc.);
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

1. Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita registrazione, alla Piattaforma.
2. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
3. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
4. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
5. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il *call center* dedicato al numero +39 0422 26 7755 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30 (diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile) oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: service.appalti@maggioli.it.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:
 - a) bando di gara;
 - b) disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato 1 – Modulo di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Allegato 2 – Modulo dichiarazione impresa ausiliaria;
 - Allegato 3 – Modulo dichiarazione subappalto;
 - Allegato 4 – Modulo dichiarazione conformità;
 - Allegato 5 – Modulo dichiarazione accettazione traduzione;
 - Allegato 6 – Modulo scheda valutazione;
 - Allegato 7 – Modulo dichiarazione pubblicazioni per offerta tecnica;
 - Allegato 8 – Modulo di dettaglio offerta economica;
 - Allegato 9 – Modulo dichiarazione segreti tecnici e commerciali;
 - c) relazione generale illustrativa e stima economica;
 - d) capitolato tecnico;
 - e) “*Request.xml*” del Documento di gara unico europeo (DGUE);
 - f) Schema di Accordo Quadro;
 - g) Schema di Contratto attuativo;
 - h) patto di integrità, consultabile sul sito istituzionale della Stazione appaltante <https://www.astancona.marche.it>, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Bandi di gara e Contratti*”, “*Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure*”, da intendersi

conosciuto ed integralmente accettato e approvato con apposita dichiarazione di conoscenza e accettazione contenuta nel modulo predisposto dalla Stazione appaltante denominato “*All. n 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative*”.

- i) Eventuali chiarimenti, precisazioni, risposte a quesiti che saranno pubblicati sul sito internet in formato elettronico sulla piattaforma telematica secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2. del presente Disciplinare.

2. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante <https://www.astancona.marche.it>, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sottosezione “*Bandi di gara e Contratti*”, “*Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure*”, “*Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni*”, “*Avvisi, bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica pubblicati dal 01/01/2024*)” al seguente link: <https://appalti-ast2an.sanita.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e cliccando su “*visualizza scheda*” per consultare e/o scaricare i documenti di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura.

La documentazione di gara è altresì accessibile sulla Piattaforma nella sezione “*Documenti e atti*”.

3. La “Request.xml” del Documento di gara unico europeo di cui alla lettera e) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo.

2.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, e pertanto entro il **gg/mm/aaaa** attraverso la sezione della Piattaforma denominata “*Area Comunicazioni*”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e pertanto entro il **gg/mm/aaaa** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, accessibile dalla scheda di dettaglio della presente procedura come indicato nel paragrafo 2.1, punto 2. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
4. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito

certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS. Pertanto, le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

2. In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05, ovvero al domicilio digitale diversamente indicato dall’Operatore economico in sede di offerta, mentre l’operatore economico potrà utilizzare l’indirizzo PEC istituzionale ast.ancona0123@emarche.it.

3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

4. In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c) d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. L’appalto ha per oggetto la fornitura di un sistema di controllo della glicemia occorrente per le necessità degli Enti del SSR Regione Marche.

2. L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1 – Descrizione dei lotti

N. lotto	Oggetto	CIG	CPV
1	Pompa d’insulina senza catetere con algoritmo che permette la minimizzazione dell’ipoglicemia e della iperglicemia (<i>Automated Insulin Delivery, AID</i>) integrabile con sensore glicemico.		33194100-7
2	Sensore sottocutaneo per il monitoraggio della glicemia integrabile con pompa di insulina senza catetere e algoritmo che permette la minimizzazione dell’ipoglicemia e della iperglicemia (<i>Automated Insulin Delivery, AID</i>).		33194100-7

3. I lotti sono stati individuati definendo le diverse tipologie di beni in grado di soddisfare le necessità delle varie tipologie di pazienti.

Tabella 2 – Quantità e valore dei Lotti (in €, oltre IVA)

AST Ancona – Area Dip. Acquisti e logistica – Soggetto Aggregatore in avvalimento

Disciplinare per appalto fornitura di microinfusori di insulina senza catetere con algoritmo AID e sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia integrabili per la Regione Marche

Lotto	Descrizione	N. pazienti stimati	Prezzo unitario a base di gara	Importo totale presunto a base di gara 4 anni
1	Costo annuale consumabili	325	€ 4.654,00	€ 3.025.100,00
	Costo durevoli	168	€ 1.350,00	€ 453.600,00
2	Costo annuale consumabili	325	€ 7.096,00	€ 4.612.400,00
Totale				€ 8.091.100,00

4. Il dettaglio delle forniture oggetto di ogni lotto, con indicazione dei fabbisogni annuali stimati e degli eventuali servizi connessi, è descritto nella relazione generale illustrativa. I quantitativi riportati sono il frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno l'Accordo Quadro nell'arco temporale di durata dello stesso. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni contraenti e per la Stazione appaltante nei confronti degli aggiudicatari dell'appalto.

5. Sono posti a base di gara i prezzi unitari indicati nella relazione generale illustrativa, con offerta economica da presentare secondo le modalità meglio specificate nel successivo paragrafo 15 del presente disciplinare.

6. L'importo presunto a base di gara per ciascun lotto è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.

7. Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. n. 81/2008, poiché la procedura ha ad oggetto la mera fornitura di beni non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e di conseguenza non si prevedono costi aggiuntivi per la sicurezza da interferenze da considerare nella base di appalto.

8. L'appalto è finanziato con fondi correnti di bilancio per ciascuno degli Enti del SSR coinvolti.

9. Ogni lotto rappresenta una procedura a sé stante, pertanto è consentita la partecipazione a lotti diversi sia singolarmente che in raggruppamenti differenti. Ogni lotto è aggiudicabile separatamente.

10. Per il medesimo lotto è, invece, ammessa la presentazione di una sola richiesta di partecipazione da parte di ciascun concorrente. Pertanto, non è ammesso che un Operatore Economico concorra per il medesimo lotto come impresa singola e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento.

3.1 DURATA

1. Ciascun Accordo Quadro avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dal giorno successivo alla data della stipula.

2. Entro la vigenza dell'Accordo Quadro ciascuna Azienda Sanitaria Territoriale potrà aderire all'Accordo Quadro stipulando singoli Contratti attuativi per una durata fissata in massimo due anni dalla data definita nel singolo Contratto (giorno successivo alla data di stipula o data verbale di avvio

dell'esecuzione) e comunque cessano di avere effetti all'esaurirsi dell'importo massimo contrattuale stabilito per ciascun contratto, fermo restando l'esercizio delle eventuali opzioni previste

3.2 REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi dei contratti di fornitura ai sensi dell'art. 60 e dell'Allegato II.2-bis del Codice, in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, si utilizza il seguente indice pubblicato sul portale istituzionale dell'Istat (<https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/>):

Lotto	CPV	Indice applicato
Lotti 1-2	33194100-7	PPI - Indice dei prezzi alla produzione dell'industria, codice "325 – fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche", riferito ai valori degli indici forniti per il mercato interno

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati.

4. Con cadenza annuale, a partire dall'anno successivo alla stipula del Contratto attuativo, le Amministrazioni contraenti monitorano l'andamento degli indici indicati al precedente punto 2, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. In particolare, le clausole di revisione prezzi sono attivate automaticamente dalle Amministrazioni contraenti, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice indicato al precedente punto 2 supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5%, e viene applicata nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%.

5. In particolare, qualora ricorra la condizione sopra descritta per l'attivazione della revisione, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si procederà come segue: sarà calcolata la variazione percentuale tra il valore dell'indice relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione (eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice) e l'ultimo disponibile al momento della rilevazione sopra indicata. Qualora la predetta variazione non superi il 5%, non sarà disposta alcuna revisione dei prezzi; qualora superi il 5%, la revisione sarà concessa in misura pari all'eccedenza rispetto al 5% e nella misura dell'80% della eccedenza stessa. In tale ultimo caso, l'Amministrazione contraente comunica all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare agli ordini che saranno emessi successivamente alla revisione.

6. Oltre a quanto indicato ai precedenti punti 4 e 5, nel corso dell'esecuzione dei Contratti attuativi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale, è facoltà dell'operatore economico proporre istanza di attivazione del procedimento di revisione prezzi.

7. A tal fine, l'operatore economico dovrà formulare apposita richiesta scritta a mezzo PEC all'Amministrazione contraente, evidenziando e documentando eventuali variazioni del prezzo mediante

l'invio di documentazione comprovante l'oggettivo ed effettivo aumento o diminuzione dei costi sostenuti, nonché l'incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere.

8. L'Amministrazione Contraente si riserva di formulare all'operatore economico necessarie integrazioni istruttorie.

9. Qualora ricorra la condizione descritta ai precedenti punti 6 e 7, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi l'Amministrazione contraente procederà come indicato al precedente punto 5, assumendo per la rilevazione il valore dell'ultimo indice disponibile rispetto alla data dell'istanza di revisione.

10. In ogni caso, il procedimento di revisione prezzi ad istanza di parte potrà essere attivato a partire dal secondo anno di vigenza del Contratto attuativo, e comunque non prima che sia trascorso un anno dalla stipula.

11. La revisione avviene esclusivamente con espressa autorizzazione rilasciata dal RUP individuato dall'Amministrazione contraente. Il RUP, a seguito della ricezione dalla PEC, istruisce, eventualmente assieme al Direttore dell'esecuzione (DEC), la richiesta e definisce il valore della revisione eventualmente concessa. L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

12. Nel caso di definizione di nuovi prezzi contrattuali a seguito del procedimento di revisione, in aumento o in diminuzione, l'Operatore economico non potrà proporre una nuova istanza prima che sia trascorso un anno dall'ultima revisione, e il nuovo valore dell'indice ISTAT che sarà preso a riferimento per il calcolo della variazione sarà quello disponibile nel mese successivo all'ultima revisione accordata.

13. I prezzi revisionati, in tutti i casi, saranno applicati dall'Amministrazione in relazione agli ordini di fornitura emessi successivamente all'autorizzazione. In nessun caso la revisione prezzi potrà avere effetti sulle prestazioni già eseguite.

14. Sia in caso di revisione prezzi, sia in caso di rinegoziazione, qualora non sia possibile giungere ad un accordo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di interpellare progressivamente i soggetti presenti in graduatoria, ai sensi dell'art. 124 del Codice.

15. **Nel caso di risoluzione del contratto**, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ovvero, nel caso in cui più favorevoli, alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, come previsto al paragrafo 22 del presente disciplinare.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

1. I Contratti attuativi discendenti dall'Accordo Quadro che abbiano previsto tale opzione potranno essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, nei casi di seguito indicati.

2. **Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice.** Ciascuna Amministrazione contraente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari ad ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione. L'esercizio di tale facoltà è comunicata all'appaltatore tempestivamente e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto attuativo. L'importo stimato di tale opzione, comprensiva della variazione del quinto d'obbligo di cui al successivo punto 4, è pari a **€ 2.087.220,00**, al netto di Iva.

3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate **all'articolo 120, comma 11, del Codice** (e comunque nella durata massima di 12 mesi) In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 4.045.550,00**, al netto di Iva.

4. **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice.** Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, le Amministrazioni contraenti possono imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Tale opzione si applica anche al periodo di proroga contrattuale. L'importo stimato di tale opzione è di **€ 1.618.220,00**, oltre IVA.

5. **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice.** Ciascuna Amministrazione contraente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti ulteriori casi:

- a. in caso di aumento di fabbisogno dei prodotti oggetto di gara, fino ad un massimo **del 30%** delle forniture previste per ciascun lotto. L'importo stimato di tale opzione è di **€ 2.427.330,00**, oltre IVA.
- b. in caso di revisione dei prezzi in aumento, intervenuta secondo le modalità descritte al precedente par. 3.2. L'importo stimato di tale opzione è di **€ 809.110,00**, oltre IVA.

6. Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 21.845.970,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte previste per legge, come di seguito dettagliato per lotto.

Tabella 3 – Importo complessivo ed opzioni (in €, oltre IVA)

LOTTO	Importo a base di gara (2 anni)	Modifica art. 120, co.9 Codice Quinto d'obbligo	Modifica art. 120, co. 1, lett. A) Codice		Modifica art. 120, co. 10 Codice - Proroga contrattuale 12 mesi comprensiva del quinto	Modifica art. 120, co. 11 Codice - Proroga tecnica 12 mesi	Valore complessivo stimato
			30% aumento	Revisione prezzi			
1	€ 3.478.700,00	€ 695.740,00	€ 1.043.610,00	€ 347.870,00	€ 2.087.220,00	€ 1.739.350,00	€ 9.392.490,00
2	€ 4.612.400,00	€ 922.480,00	€ 1.383.720,00	€ 461.240,00	€ 2.767.440,00	€ 2.306.200,00	€ 12.453.480,00
Totale	€ 8.091.100,00	€ 1.618.220,00	€ 2.427.330,00	€ 809.110,00	€ 4.854.660,00	€ 4.045.550,00	€ 21.845.970,00

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 e all'art. 65 del Codice, nonché gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

2. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
4. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
5. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
6. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi, tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
 - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
 - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
 - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto in forma singola o associata;
 - partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
7. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
8. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

10. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

11. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

2. La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

3. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

4. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF CLEANING

1. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

2. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

3. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

4. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
5. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
6. Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
7. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
2. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-*bis* del decreto legislativo n. 159/2011.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
2. La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
3. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Costituiscono requisiti di idoneità:
 - a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, dichiarandolo nell'apposita sezione del DGUE.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice dichiarandolo nell'apposita sezione del DGUE.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. La presente procedura di gara non prevede il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. La presente procedura di gara non prevede il possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
3. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7 AVVALIMENTO

1. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.
2. Quanto ai requisiti di ordine speciale, la presente procedura di gara non prevede il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, per cui non si applica l'istituto dell'avvalimento.
3. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
4. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
5. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
6. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
7. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
8. L'ausiliario deve:
 - a) possedere i requisiti previsti al par. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - b) possedere, se del caso, i requisiti di cui al par. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento
9. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
12. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

13. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

14. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

15. In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà presentare le dichiarazioni richieste all'art. 100 compilando il modulo “*Allegato 2 - Modulo dichiarazione impresa ausiliaria*”.

8 SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante / Amministrazione contraente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, co. 2, del Codice: “I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”. In tale ultimo caso, l'operatore economico dovrà produrre motivata documentazione rispetto alla diversa soglia di affidamento al subappaltatore. Detta dichiarazione potrà essere resa nell'apposito modulo “*Allegato 3 - Modulo dichiarazione subappalto*”.

5. Per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo, si rimanda a quanto previsto all'art. 119 del Codice.

9 GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo di ciascun lotto e precisamente di importo pari a quanto indicato nella sottostante tabella:

N. lotto	Valore complessivo	Importo garanzia provvisoria
1	€ 9.392.490,00	€ 187.849,80

AST Ancona – Area Dip. Acquisti e logistica – Soggetto Aggregatore in avvalimento

Disciplinare per appalto fornitura di microinfusori di insulina senza catetere con algoritmo AID e sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia integrabili per la Regione Marche

N. lotto	Valore complessivo	Importo garanzia provvisoria
2	€ 12.453.480,00	€ 249.069,60

2. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.
3. In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:
 - prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
 - prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
5. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario Intesa San Paolo, Filiale di Corso Stamira n. 2, 60122 Ancona intestato all'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, avente codice IBAN: IT 81 D 03069 02609 100000046115, indicando nella causale: *"garanzia provvisoria gara microinfusori di insulina senza catetere con algoritmo AID e sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia integrabili per la Regione Marche indetta da AST Ancona Area Dip. Acquisti e Logistica – Lotto n. xxx – CIG xxx"* - In tal caso, il concorrente deve inserire nella Piattaforma il documento che attesta l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate, con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.
6. La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
8. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserita nella Piattaforma.
9. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri

distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

10. In ogni caso, il possesso dei poteri di impegnare il garante da parte della persona fisica che sottoscrive la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno, laddove necessaria, deve risultare da copia della procura speciale allegata o incorporata alla cauzione oppure da una apposita dichiarazione da parte del garante o del soggetto che firma per il garante dalla quale si evinca che il firmatario procuratore sia in possesso dei necessari poteri, accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità.

11. La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante) così individuato: Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, con sede in via C. Colombo n. 106 - 60122 Ancona (C.F. e P.I. n. 02938930423);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per il termine che sarà indicato dalla Stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

12. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

13. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.
14. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
15. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.
16. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle citate (intestazione solo ad alcuni partecipanti alla RTI, carenza clausole obbligatorie, ecc).
17. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quanto indicato nella tabella sottostante secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
2. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1		€ 220,00
2		€ 220,00

3. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.
4. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, raggiungibile tramite il link: <https://appalti-ast2an.sanita.marche.it/PortaleAppalti>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
2. Una volta entrati nell'area pubblica della Piattaforma, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma sono illustrate nel documento *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”*, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione *“Informazioni”*, cliccando sulla voce *“Accesso area riservata”*.
3. Le modalità operative per la presentazione, a mezzo piattaforma telematica, delle offerte e per il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata ai successivi paragrafi 13, 14 e 15, sono illustrate nel documento denominato *“Guida per la presentazione di un'offerta telematica”*, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione *“Informazioni”*, alla voce *“Istruzioni e manuali”*, sempre nell'area pubblica della Piattaforma.
4. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

5. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
6. I campioni devono essere trasmessi secondo le modalità indicate al successivo par. 11.2.
7. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **hh:mm** del giorno **gg/mm/aaaa** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
8. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
9. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
10. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
11. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 30 MB per singolo file, per un limite complessivo di 100 MB per ciascuna busta digitale (100 MB per la busta amministrativa, 100 MB per la busta tecnica per lotto, 100 MB per la busta economica per lotto). I file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, preferibilmente saranno convertiti in formato PDF; comunque, nel caso in cui non si sia operata la conversione indicata come preferenziale dalla Stazione appaltante, saranno considerati ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti, purché non corrotti o illeggibili, tipo (elenco indicativo): Microsoft Office, OpenOffice o LibreOffice. In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimando il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento *“Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”*, disponibile nella sezione *“Informazioni”*, voce *“Accesso area riservata”* del Portale, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.
2. I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:
 - a. registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti”*, scaricabile direttamente dalla piattaforma e disponibile dal percorso descritto al paragrafo precedente, ottenendo così le credenziali di accesso;
 - b. scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
 - c. predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta digitale A, Busta digitale B, se del caso, Busta digitale C);

- d. avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione appaltante;
 - e. scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
 - f. predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione "*Informazioni*", "*Istruzioni e manuali*", avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
 - g. modificare o confermare l'offerta;
 - h. inviare l'offerta telematica.
3. Si precisa che:
- 1) prima dell'invio, i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, preferibilmente saranno convertiti in formato PDF; comunque, nel caso in cui non si sia operata la conversione indicata come preferenziale dalla stazione appaltante, saranno considerati ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo), purché non corrotti o illeggibili:
 - Microsoft Office
 - OpenOffice o LibreOffice.In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimando il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo;
 - 2) la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "*conferma e invia offerta*";
 - 3) oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio.

4. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
5. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
6. Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore **hh:mm** del giorno **gg/mm/aaaa**.
7. La Piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate nel documento denominato *“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”*, consultabile tramite il link: https://appalti-ast2an.sanita.marche.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf
8. L’OFFERTA è composta da:
 - A – **Documentazione amministrativa;**
 - B – **Offerta tecnica:** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
 - C – **Offerta economica:** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.
9. L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
10. Si precisa inoltre che:
 - l’offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
11. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
12. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
13. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
14. Le dichiarazioni da inserire nella busta amministrativa A sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, accedendo al dettaglio della presente procedura.
15. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana ovvero da traduzione semplice accompagnata dalla dichiarazione, resa dal concorrente, di totale accettazione della traduzione in lingua italiana del/i documento/i in lingua straniera prodotto in gara. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. La stazione appaltante ha predisposto al riguardo apposita modulo denominato *“Allegato 5 - Modulo dichiarazione accettazione traduzione”* che si allega al presente disciplinare.
16. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È in ogni caso consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione eventualmente richiesta: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad es.: certificati ISO, certificati CE, ecc.).

17. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
18. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
19. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
20. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
21. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
22. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
23. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.
24. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.
25. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
26. Tutte le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

11.2 PRESENTAZIONE DI CAMPIONI GRATUITI OBBLIGATORI

1. Il concorrente deve consegnare a proprie spese e a proprio rischio, idonea campionatura gratuita per i lotti indicati al par. 1.5 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle quantità e delle modalità ivi indicate.
2. La campionatura è richiesta per i seguenti scopi:
 - agevolare la verifica da parte della Commissione giudicatrice dei requisiti essenziali dei beni offerti desumibili dal campione e dalla relativa etichettatura o fogli illustrativi, come previsto al par. 1.3 del Capitolato tecnico, a comprova di quanto dichiarato nelle schede dichiarazione requisiti tecnici;

- attribuire i punteggi relativi ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica individuati nel Capitolato tecnico e relativi allegati;
 - fungere da metro di paragone per la tipologia e la qualità della merce che verrà successivamente consegnata nel corso di validità del contratto di appalto in modo analogo alla vendita su campione di cui all'art. 1522, comma 1, del codice civile.
3. La campionatura non potrà essere fatturata e dovrà:
- **pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte**, e, comunque, al più tardi, entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio qualora, in seduta pubblica di gara, il seggio di gara riscontri:
 - la mancata consegna del/dei plico/chi contenente/i la campionatura, entro il suddetto termine di scadenza;
 - la presentazione di un plico privo di una o più confezioni contenenti i beni necessari all'esame e/o alla prova su campionatura e/o campionatura insufficiente rispetto al numero di campioni richiesto;
 - essere consegnata con le seguenti modalità: mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del concorrente (in tale caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00;
 - pervenire all'indirizzo di seguito riportato: AST Ancona, Area Dipartimentale Acquisti e Logistica – Ufficio Protocollo - Via Guglielmo Oberdan n. 2 – 60122 Ancona;
 - essere coincidente con quanto offerto.
4. La campionatura dovrà essere divisa per lotto e per contenuto ed inserita nel minor numero di plichi possibili, garantendo comunque, possibilmente, la maneggevolezza degli stessi.
5. Il plico dovrà riportare esternamente:
- i. la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE CAMPIONATURA PER LA GARA FORNITURA DI MICROINFUSORI DI INSULINA SENZA CATETERE CON ALGORITMO AID E SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA GLICEMIA INTEGRABILI PER LA REGIONE MARCHE – LOTTO N. ... – CIG”;
 - ii. l'elenco degli articoli contenuti nel plico;
 - iii. la ragione sociale/denominazione del concorrente.
6. Si precisa che il plico contenente la campionatura dovrà essere idoneamente sigillato con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri l'integrità.
7. I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale foglietto illustrativo del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione.
8. Al fine di consentire l'individuazione del prodotto/strumento offerto, ogni singola confezione a sua volta dovrà essere contrassegnata con etichetta indicante:
- la ragione sociale/denominazione del concorrente;
 - il lotto di riferimento;

- l'identificativo/descrizione del bene contenuto nella confezione.

9. La bolla di consegna del materiale campionato dovrà contenere tutti gli elementi identificativi della campionatura trasmessa (es. quantità, codice, ecc.).

10. Si precisa, inoltre, che i concorrenti dovranno fornire, se richiesto dalla Commissione giudicatrice, altri campioni ovvero eventuali ulteriori materiali necessari all'esecuzione della prova, da spedire entro il termine e nei punti di contatto richiesti.

11. Entro il termine massimo di 6 mesi dall'aggiudicazione, la campionatura dei concorrenti non aggiudicatari dovrà essere ritirata, a spese dei medesimi, anche qualora la stessa sia stata aperta/utilizzata e/o abbia subito alterazioni durante le valutazioni. Ciascun concorrente avrà cura di contattare la Stazione appaltante per concordare le modalità di ritiro.

12. La campionatura dell'aggiudicatario sarà conservata fino al termine massimo di un anno dalla data di stipula dell'Accordo Quadro. Entro tale termine, su richiesta della Stazione appaltante, l'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della stessa a proprie spese, anche qualora la stessa sia stata aperta/utilizzata e/o abbia subito alterazioni durante le valutazioni. In mancanza di ritiro entro i termini indicati dalla Stazione appaltante, la stessa provvederà allo smaltimento con addebito delle spese all'appaltatore.

13. La campionatura non costituisce elemento costitutivo dell'offerta tecnica ed è soggetta alla disciplina del soccorso istruttorio, come definito al paragrafo 12 del presente disciplinare.

12 SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché della campionatura richiesta al paragrafo 11.2, e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

3. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine compreso tra cinque e dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
4. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
6. La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante e compreso fra cinque e dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica Maggioli, in dotazione alla stazione appaltante, accedendo tramite il link: <https://appalti-ast2an.sanita.marche.it/PortaleAppalti> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) Response.xml del DGUE (compilato secondo il modello digitale in .xml generato dalla piattaforma telematica);
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
- 6) eventuale dichiarazione di subappalto;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.3;
- 8) fac-simili messi a disposizione dalla Stazione appaltante;
- 9) documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

1. La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 *“Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”*.

2. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
3. Tutti i soggetti di cui al comma 3 devono essere elencati nella domanda di partecipazione, specificando oltre ai dati anagrafici il ruolo rivestito all'interno dell'impresa, a meno che non siano già stati inseriti singolarmente nel DGUE.
3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
4. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
5. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
6. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
7. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
8. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
9. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
10. Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.
11. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
12. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
13. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
 - i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto,

ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con determina AST-AN n. 14 del 22/01/2025, reperibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità approvato con determinazione ASUR/DG n. 697 del 21/11/2016, (ancora valido ed efficace così come stabilito al punto 18 dell'allegato "A" alla DGRM n. 1718 del 19/12/2022 denominata "Adempimenti funzionali", consultabile al link: <https://www.astancona.marche.it>, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti", "Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure", dichiarando di aver preso visione del patto medesimo ed obbligandosi al pieno rispetto di quanto ivi previsto (art. 1, comma 17, della l. 190/2012), nonché i patti di integrità approvati dalle AST della Regione Marche, disponibili nei rispettivi siti internet istituzionali;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29.

14. La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti;

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15. La domanda, le relative dichiarazioni ed il DGUE sono firmati dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

17. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

18. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

19. Sono richiamate le esenzioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

1. Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
2. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (vedi All. 1 Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14 OFFERTA TECNICA

1. L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità precisate nel documento denominato "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*" disponibile dalla piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta.

2. In particolare, accedendo alla busta tecnica l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di inserimento della documentazione tecnica sotto precisata per ciascun lotto, tra quelli scelti.

3. L'offerta tecnica/Busta digitale B denominata a sistema semplicemente busta tecnica, è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1., **a pena di esclusione**, contiene i seguenti documenti:

A) Una scheda valutazione, redatta secondo il facsimile predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente disciplinare di gara (*Allegato 6 - Modulo scheda valutazione*), resa dal concorrente e contenente:

- 1) una dichiarazione di conformità del/i prodotto/i offerto/i per il lotto a tutte le caratteristiche tecniche di tipo essenziale prescritte nel capitolato tecnico;
- 2) indicazione delle caratteristiche preferenziali del/i prodotto/i offerto/i per il lotto, con evidenza dei supporti documentali di riferimento;
- 3) eventuale documentazione di supporto (es. ulteriore documentazione tecnica, IFU, etichette, ecc.) dei prodotti offerti da cui risultino le caratteristiche dei prodotti stessi, con eventuali *depliant* per la migliore illustrazione e valutazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine, in lingua italiana.

B) Schede tecniche dei prodotti offerti, contenenti la descrizione delle caratteristiche tecniche qualitative e funzionali (destinazione d'uso) e modalità di utilizzo dei prodotti stessi, redatte in lingua italiana, da cui si evincano con chiarezza il possesso delle caratteristiche tecniche minime. Le schede tecniche dovranno riportare l'indicazione del codice dell'articolo, indicazione della marca/nome commerciale dei singoli prodotti.

C) Certificazione CE ai sensi del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (D.Lgs. 137/2022) nonché delle proroghe secondo il Regolamento (UE) 2023/607 o in alternativa alla Direttiva europea Dispositivi Medici 93/42/CE (D.Lgs. 46 del 24/02/1997) e s.m.i.

N.B. Nel caso di mancata dichiarazione del numero di Repertorio, visti gli obblighi delle Aziende Sanitarie di ottemperare a quanto previsto dall'art.5 del D.M. della Salute del 21 dicembre 2009, si richiede di allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, alla scheda tecnica dichiarazione sottoscritta del produttore di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute previsti dall'art.13 del D.lgs. 24 febbraio 1997 n.46 "Attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici".

N.B. Nel caso in cui tutte o parte delle informazioni previste nei precedenti punti di cui **alle lettere B) o C)** siano state rese disponibili nella banca dati del Repertorio Generale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (R.D.M.), le suddette informazioni possono essere sostituite da apposita dichiarazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.M. del 21/12/2009, con cui il concorrente elenca puntualmente quali informazioni richieste alle precedenti lettere B) e C) sono state rese disponibili a repertorio, assicurando che le stesse sono aggiornate, complete e consultabili alla data di presentazione dell'offerta.

D) Dichiarazione attestante la presenza o l'assenza di lattice per ogni prodotto offerto (composto da microinfusore e/o sistema di monitoraggio e relativo materiale di consumo), sia nella sua composizione sia nei confezionamenti primario e secondario;

E) Manuale delle istruzioni per l'uso all'apparecchiatura offerta;

F) Relativamente al lotto 1, in cui viene richiesta, per la valutazione del criterio preferenziale *“Caratteristiche e performance dell'algoritmo”*, la presentazione di evidenze presenti in pubblicazioni scientifiche internazionali, **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, riportante **l'elenco delle pubblicazioni scientifiche contenenti evidenze relative alle caratteristiche e performance dell'algoritmo relativo al prodotto offerto**, con indicato il nome della rivista scientifica, il titolo della pubblicazione in sintesi, l'anno e/o mese e il numero della rivista. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia semplice della pubblicazione indicata nella dichiarazione, da presentarsi in lingua originale e, in caso di lingua originale diversa dall'inglese, anche in lingua italiana, unitamente al modulo di dichiarazione accettazione traduzione predisposto dalla Stazione Appaltante (*Allegato 5 - Modulo dichiarazione accettazione traduzione*). Per la dichiarazione riportante l'elenco delle pubblicazioni scientifiche la Stazione Appaltante ha predisposto apposito modulo allegato al presente disciplinare di gara (*Allegato 7 - Modulo dichiarazione pubblicazioni per offerta tecnica*).

G) Per entrambi i lotti, **relazione descrittiva del servizio di assistenza proposto**, oltre alle prestazioni minime richieste. La relazione dovrà essere di massimo 10 pagine.

H) Eventuali richieste di oscuramento di parti dell'offerta, ai sensi degli artt. 35 comma 4, lettera a) e 36 del Codice, secondo il modello *“Allegato 9 - Modulo dichiarazione segreti tecnici e commerciali”* reso disponibile dalla Stazione appaltante, nel quale il concorrente dovrà indicare le parti/paragrafi della documentazione tecnica presentata che, secondo motivata e comprovata dichiarazione (come meglio indicato più infra), ritiene coperte da segreto tecnico ex art. 35 del Codice, da parte di terzi. Si rende noto che la documentazione non inserita in detta dichiarazione sarà resa ostensibile in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del Codice nonché, eventualmente, a ulteriori soggetti istanti legittimati.

Si precisa che non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e, eventualmente, di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza dei predetti segreti.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. A tal fine, il concorrente allega alla propria dichiarazione una copia sottoscritta della documentazione tecnica, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, che sarà oggetto di pubblicazione da parte della stazione appaltante.

Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 35 del Codice e, pertanto, il diritto di accesso è comunque consentito al concorrente se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici. In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la Stazione appaltante renderà integralmente accessibili ai terzi le offerte tecniche presentate in gara.

4. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice e all'Allegato II.5 dallo stesso richiamato.

5. La Commissione potrà eventualmente invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione presentata nell'ambito degli elaborati tecnici, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti.
6. La mancata presentazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al punto G) ovvero la presentazione delle stesse in modo non conforme a come richiesto al suddetto punto, comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a 0 per il relativo criterio di valutazione.
7. La mancata presentazione della relazione descrittiva del servizio di assistenza di cui al punto H) ovvero la presentazione della stessa in modo non conforme a come richiesto al suddetto punto, comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a 0 per il relativo criterio di valutazione.
8. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dall'operatore economico, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti, da parte della Commissione, comporta l'**esclusione dalla gara**.
9. Si precisa che comporterà altresì l'**esclusione dalla gara**:
 - a. l'offerta anche di un solo prodotto/articolo sprovvisto di caratteristiche minime essenziali prescritte nel capitolato tecnico come risultante da uno dei documenti di cui alle precedenti lettere;
 - b. la presenza, nella documentazione che compone l'offerta tecnica, di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica;
 - c. l'offerta di uno o più prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 del 19/06/2025; a tale scopo, restano in capo ai concorrenti gli obblighi di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2022/1031 del 23/06/2022.
10. All'esito della procedura di gara, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'esibizione degli originali o di copia conforme agli originali di quella documentazione tecnica a comprova dei requisiti tecnici relativi a ciascun articolo/prodotto dichiarati in sede di offerta che, ai sensi del presente disciplinare, non è fatto obbligo di presentare già in fase di gara in originale o copia conforme all'originale.

15 OFFERTA ECONOMICA

1. L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto, nella Piattaforma, la documentazione economica, secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*" disponibile direttamente nella piattaforma.
2. L'offerta economica per ciascun lotto, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
 - a) l'**offerta economica**, formulata utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica secondo i passaggi di seguito meglio specificati. In particolare, ciascun concorrente dovrà indicare in piattaforma il prezzo complessivo offerto rispetto a quello a base di gara, al netto di IVA, indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare, digitando il suddetto importo direttamente a sistema. L'offerta economica sarà generata direttamente dalla piattaforma con l'importo complessivo offerto espresso sia in cifre che in lettere;

b) il **modulo di dettaglio offerta economica**, redatto secondo il facsimile predisposto dalla Stazione Appaltante (*Allegato 8 – Modulo di dettaglio offerta economica*) per ciascun lotto, contenente:

- a) la tabella “*Dettaglio Offerta economica*”, nella quale i concorrenti avranno cura di indicare i prezzi offerti per l'erogazione della terapia, suddivisi nelle componenti consumabili e durevoli richieste; il concorrente dovrà assicurare che la somma degli importi offerti alla suddetta tabella corrisponda all'importo complessivo offerto generato dalla piattaforma telematica;
- b) la tabella “*Dettaglio prodotti e costo terapia annuale*”, nella quale i concorrenti dovranno indicare i riferimenti per l'identificazione di ciascun dispositivo/materiale previsto per il lotto, anche ai fini della registrazione degli stessi nei sistemi amministrativo-contabili aziendali, ed i relativi costi unitari, in modo da poter esplicitare il dettaglio del costo terapia annuale a paziente offerto.

In ogni caso, qualora la Stazione Appaltante, anche successivamente all'aggiudicazione definitiva e prima della stipula dell'Accordo Quadro, riscontri discrepanze tra gli importi indicati in piattaforma telematica di cui alla precedente lettera a) e gli importi indicati nel “*Modulo di dettaglio offerta economica*” di cui alla successiva lettera b), procederà come di seguito indicato. In particolare, fermo restando il prezzo complessivo offerto indicato in piattaforma, la Stazione Appaltante chiederà al concorrente, entro un termine congruo, di produrre nuovamente gli importi di dettaglio di ciascun lotto (voci consumabile e durevole), per allinearli al prezzo complessivo offerto come risultante da piattaforma. Tali importi, eventualmente corretti, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

3. I prezzi unitari offerti dovranno essere unici, validi cioè per tutte le misure dei prodotti offerti nell'ambito di uno stesso lotto/sub-lotto.
4. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente disciplinare.
5. In caso di discordanza fra importi indicati in cifre o in lettere prevarranno gli importi indicati in lettere.
6. Nel caso in cui l'Operatore Economico concorra con il medesimo prodotto su più lotti, il prodotto fornito dovrà essere offerto al medesimo prezzo su tutti i lotti. In caso di indicazione di prezzi diversi per il medesimo prodotto offerto su più lotti, l'Amministrazione procederà d'ufficio a sostituire il prezzo più alto con quello più basso offerto tra i diversi lotti.
7. Ai fini dell'applicazione della formula da applicare all'elemento prezzo, il prezzo complessivo offerto relativo a ciascun lotto, risultante quanto inserito in piattaforma, sarà trasformato in ribasso percentuale. Il ribasso che sarà calcolato ai fini dell'applicazione della formula sarà espresso in due cifre decimali, con arrotondamento aritmetico della seconda cifra decimale, qualora la terza cifra decimale risulterà pari o superiore a cinque.
8. Unitamente al PDF firmato digitalmente contenente l'offerta economica, potranno altresì essere caricate nella busta economica digitale le eventuali giustificazioni di cui all'art. 110, comma 3, del Codice che il concorrente intenda sin da subito presentare.

16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi per i lotti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo è la seguente:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, per ciascun lotto, sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle contenute nella Relazione generale illustrativa con la relativa descrizione dei criteri di valutazione, la ripartizione dei punteggi ed i criteri motivazionali.
2. Con riferimento all'attribuzione dei criteri preferenziali/valutativi:
 - con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
 - con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
3. Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36 punti per il punteggio tecnico complessivo.
4. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 16.4.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

1. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale “D” o “T”, individuato nella colonna “Tipo” delle tabelle contenute al par.3.2 della Relazione generale illustrativa, la Commissione attribuisce un coefficiente secondo le modalità indicate nel dettaglio al Capitolato tecnico.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

1. Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{\max})^\alpha$$

dove:

R_i = *ribasso offerto dal concorrente i-simo*

R_{max} = *ribasso dell'offerta più conveniente*

α = 0,5

16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

1. La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore, come anche indicato nella relazione generale illustrativa, par. 3.5.
2. Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.
3. Pertanto, concluse le operazioni di valutazione, il punteggio finale relativo all'offerta tecnica (PQ) verrà determinato dalla sommatoria dei punteggi relativi ai singoli criteri.
4. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo pari a 70, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà pertanto ad assegnare, al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Non saranno oggetto di riparametrazione le offerte che non avranno superato le soglie minime di sbarramento.

17 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari fino ad un massimo di 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
2. Qualora ne ravvisi la necessità, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla nomina di più di una Commissione giudicatrice
3. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
5. Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **gg/mm/aaaa** alle ore **hh:mm**.
2. Gli Operatori economici partecipanti alla gara potranno partecipare alla seduta esclusivamente in modalità telematica da remoto.
3. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
 - della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche.
4. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il RUP, ovvero l'ufficio o servizio preposto o a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema.
2. Nella seduta pubblica si procederà:
 - alla verifica a sistema dei plichi telematici pervenuti nei termini;
 - ad aprire la busta digitale A contenete la documentazione amministrativa di ciascun concorrente previa digitazione della password criptata;
 - a visualizzare e prendere atto dell'elenco della documentazione amministrativa presentata;
 - a verificare l'arrivo della campionatura per i lotti per cui la stessa è richiesta e l'integrità dei plichi contenuti la stessa.
3. Successivamente in seduta riservata si procederà:
 - ad esaminare il contenuto della singola documentazione amministrativa presentata dai concorrenti di cui al rispettivo elenco visionato in seduta pubblica, controllandone la completezza e la conformità con quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12 del presente disciplinare;
 - a verificare eventualmente quanto trasmesso dai concorrenti in sede di soccorso istruttorio, entro il termine perentorio fissato;

- a redigere verbale delle attività istruttorie come sopra svolte;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

4. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

5. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

1. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta.

2. Il RUP, ed eventualmente il Seggio di gara, assistito dalla commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte tecniche presentate (cosiddetta Busta B) attraverso l'apposita password e la presa d'atto dei documenti caricati dalle ditte in piattaforma.

3. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

4. La commissione giudicatrice, assistita dal RUP ed, eventualmente, dal seggio di gara, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

5. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

6. Il RUP, ed eventualmente il Seggio di gara, assistito dalla commissione giudicatrice, procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche e alla presa d'atto della documentazione presente in offerta economica.

7. La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 1. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il

concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 1.

10. La commissione giudicatrice, assistita dal RUP/seggio di gara, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 188, i prezzi offerti.

11. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

12. **L'offerta è esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancanza requisiti di minima.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

3. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

4. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

5. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

6. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

7. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

9. Il RUP, eventualmente coadiuvato dalla Commissione giudicatrice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere ad aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea.
3. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.
4. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
5. Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.
6. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
7. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
8. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e nel successivo paragrafo n. 23.
9. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
10. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
11. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
12. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice, se del caso.
13. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
14. Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
15. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

16. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ovvero, nel caso in cui più favorevoli, alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23 GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva, come definita dall'art. 117 del Codice, in favore dell'AST di Ancona in qualità di Ente avvalso del Soggetto Aggregatore e di tutte gli Enti aderenti all'Accordo.

2. Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, trattandosi di procedura avente ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59 del Codice, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è calcolato nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'Accordo quadro.

3. L'importo della garanzia per i Contratti attuativi è fissato nella misura del 10% per cento del valore dei contratti stessi, con le maggiorazioni previste dal comma 2 dell'articolo 117 del Codice.

4. In considerazione delle percentuali di affidamento indicate, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del Codice, al par. 1 del Capitolato tecnico allegato al presente Disciplinare, il valore della cauzione per ogni singolo Operatore collocato in posizione utile (graduatoria) per ciascun lotto verrà così calcolata:

Entità cauzione definitiva = 10% (o importo maggiorato) dell'importo dato dalla seguente formula:

i. Operatore primo in graduatoria:

Prezzo unitario offerto dall'operatore x {10% del fabbisogno biennale + [percentuale del fabbisogno biennale non coperto dalle percentuali minime di affidamento (es. in caso di 2 operatori economici in graduatoria 85%, in caso di 3 operatori economici in graduatoria 80%, ecc. / Numero Aggiudicatari dell'Accordo Quadro]}

ii. Operatore secondo/terzo ecc. in graduatoria:

Prezzo unitario offerto dall'operatore x {5% del fabbisogno biennale + [percentuale del fabbisogno biennale non coperto dalle percentuali minime di affidamento (es. in caso di 2 operatori economici in graduatoria 85%, in caso di 3 operatori economici 80%, ecc. / Numero Aggiudicatari dell'Accordo Quadro]}

5. In caso di stipula da parte di uno stesso aggiudicatario di un Accordo Quadro per più lotti, l'importo della garanzia definitiva da costituire sarà dato dalla somma dei valori delle cauzioni calcolate sugli importi dei relativi lotti, secondo le modalità descritte al precedente punto.

6. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria, e quindi si fa rinvio a quanto previsto al par.9 del presente Disciplinare.

7. Per quanto riguarda i tempi di costituzione della garanzia definitiva richiesta al precedente punto 2à, la stessa dovrà essere costituita simultaneamente alla stipula dell'Accordo Quadro, dietro richiesta dell'AST di Ancona.

8. La garanzia per i Contratti attuativi dovrà contenere espressa menzione dei soggetti/garantiti beneficiari e cioè le Amministrazioni Contraenti facenti parte della Regione Marche.

9. Per le modalità di costituzione, rilascio e tutto quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo si rimanda a quanto indicato al precedente par. 9 e agli schemi di Accordo Quadro/ Contratto attuativo allegati al presente disciplinare.
10. La mancata costituzione della garanzia definitiva entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, eventualmente prorogati, dietro richiesta motivata, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
11. La garanzia è svincolata secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art.117 del Codice.

24 DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

24.1 DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente appalto è finalizzato alla conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a) del Codice, senza riapertura del confronto competitivo, in quanto nel Capitolato tecnico allegato al presente disciplinare sono già stabilite le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parte dell'Accordo Quadro effettuerà la prestazione, tutto come meglio indicato nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati, acclusi al presente Disciplinare di gara.
2. In particolare la Stazione appaltante stipulerà, per ciascun lotto, un Accordo Quadro con ciascun operatore aggiudicatario del lotto, secondo le seguenti percentuali di affidamento:
 - a) almeno il 10% dei fabbisogni stimati per lotto all'aggiudicatario primo in graduatoria;
 - b) almeno il 5% dei fabbisogni stimati per lotto agli aggiudicatari secondi, terzi ecc. in graduatoria.
3. Nel caso in cui un fornitore si sia aggiudicato più di un lotto, la Stazione appaltante stipulerà un solo Accordo Quadro, salvo il caso in cui sia opportuno, in relazione alle vicende/o ai tempi relativi alla procedura di affidamento di uno o più lotti, stipulare accordi quadro diversi con lo stesso fornitore.
4. In seguito, ciascuna Azienda Sanitaria Territoriale aderente all'Accordo Quadro procederà a stipulare i relativi Contratti attuativi.
5. L'Accordo Quadro stabilisce, per il lotto per il quale è stipulato, l'importo massimo contrattuale, che è pari alla somma dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario per le quantità presunte di ciascun bene, determinate secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico.
6. In forza dell'Accordo Quadro, pertanto, l'Operatore Economico che risulterà aggiudicatario, si obbliga ad accettare, e conseguentemente a stipulare, i contratti attuativi con ciascuna Azienda Sanitaria Territoriale sino a concorrenza dei rispettivi importi massimi come indicati al precedente punto 2.
7. Tuttavia, tale importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante né per la Stazione Appaltante né per le Amministrazioni Contraenti e più in generale l'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante/Amministrazioni Contraenti nei confronti dell'aggiudicatario, salvo quelle espressamente alle stesse riferite, contenendo l'Accordo Quadro, quale contratto normativo, le condizioni generali dei Contratti attuativi che verranno stipulati con il Fornitore dalle Aziende Sanitarie Territoriali.
8. Resta inteso che:

- per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine di utilizzo dell'Accordo medesimo. Si precisa che è possibile stipulare un Contratto attuativo purché lo stesso sia perfezionato prima della scadenza dell'Accordo Quadro di riferimento;
- la facoltà delle Aziende Sanitarie Territoriali di stipulare Contratti attuativi viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell'Accordo Quadro, sia esaurito l'importo massimo contrattuale, comprensivo delle modifiche e opzioni indicate al precedente paragrafo 3.3.

24.2 DISCIPLINA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, le forniture relative a ciascun lotto potranno essere affidate tramite determina di adesione all'Accordo Quadro e formalizzate di volta in volta con appositi Contratti attuativi stipulati con scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi dell'art.18, comma 1, del Codice, da parte di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. Ai sensi dell'art.59, comma 2, del Codice, gli appalti basati su un Accordo Quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.
3. I singoli Contratti attuativi saranno finanziati con la tipologia di risorse indicate nei relativi atti di impegno che saranno assunti di volta in volta dalla specifica Amministrazione contraente.
4. Si precisa inoltre che è possibile stipulare un contratto attuativo purché:
 - lo stesso sia perfezionato prima della scadenza dell'Accordo Quadro di riferimento;
 - l'importo massimo contrattuale risultante dall'Accordo Quadro per ciascuna Amministrazione Contraente, comprensivo delle modifiche/opzioni di cui al paragrafo 3.3, non risulti già raggiunto e l'Accordo Quadro di riferimento non debba ritenersi esaurito.
5. Il termine dilatorio non si applica ai Contratti attuativi stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), del Codice.
6. Con ciascun Contratto attuativo verranno disposte le prescrizioni di dettaglio relative alle forniture, con particolare riferimento al corrispettivo, quantità e modalità di esecuzione delle prestazioni, secondo lo schema pubblicato unitamente alla documentazione di gara.
7. La durata del singolo contratto attuativo è quella indicata al paragrafo 3.1 del presente Disciplinare.
8. Fermo restando quanto sopra, le Amministrazioni Contraenti possono esercitare le opzioni di cui al precedente par. 3.3 entro la vigenza dell'Accordo Quadro. In tali casi il contraente è tenuto all'esecuzione delle forniture e prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
9. Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione alla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 222, comma 9, del Codice:
 - per gli Accordi Quadro: la Stazione appaltante provvede all'acquisizione di un CIG "padre" e successivamente alla trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali dei dati relativi alla fase di gara, all'aggiudicazione e alla stipula dell'Accordo Quadro;
 - per i Contratti attuativi: gli Enti del SSR che aderiscono all'Accordo Quadro procedono, previa acquisizione di un CIG "figlio", alle fasi di esecuzione del contratto, trasmettendo alla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali l'adesione all'Accordo Quadro,

la fase iniziale, i SAL - se previsti per gli importi pari o superiori ad euro 500.000,00 -, le eventuali varianti, la fase di conclusione/verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione.

10. Per quanto riguarda gli avvisi di appalto aggiudicato, ciascun Ente del SSR provvederà a pubblicare autonomamente il proprio avviso di appalto aggiudicato concernente l'avvenuta adesione all'Accordo Quadro.

24.3 REPORTISTICA

1. L'aggiudicatario, per ciascun Accordo Quadro stipulato, sarà tenuto ad inviare la reportistica prevista allo schema di Accordo Quadro, secondo le modalità e tempistiche ivi stabilite.

24.4 DOMICILIO DIGITALE E REFERENTI DELL'APPALTATORE

1. All'atto di stipula dell'Accordo Quadro, l'appaltatore:
 - elegge il proprio domicilio digitale presso una casella di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni ai sensi dell'art. 52 del Codice, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali variazioni del domicilio digitale eletto;
 - nomina un referente unico per la gestione dell'Accordo Quadro e relativa reportistica, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, adottato con determina AST-AN n. 14 del 22/01/2025, nonché nel PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", adottato con determina AST Ancona n. 37 del 31/01/2025.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

27 ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.
2. La Stazione Appaltante valuterà le eventuali richieste di oscuramento dati come previsto dalla sopra richiamata disciplina.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.
2. Tutte le controversie derivanti dall'Accordo Quadro e dall'esecuzione delle forniture nei confronti della Stazione appaltante e delle AST aderenti sono deferite:
 - per quanto concerne la Stazione appaltante, alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ancona;
 - per quanto concerne le AST aderenti, alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro in cui ha sede legale ciascuna AST aderente;

rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. - nonché del “*Regolamento organizzativo aziendale privacy*” approvato con determina ASUR/DG n. 349 del 30 maggio 2018, ancora valido ed efficace così come stabilito al punto 18 dell'allegato “A” alla DGRM n. 1718 del 19/12/2022 denominata “*Adempimenti funzionali*”, e consultabile sul sito internet dell'ASUR seguendo il percorso: *Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Atti Amministrativi Generali/Regolamenti/Direzione Generale/Regolamento Privacy*. In particolare, i suddetti dati saranno trattati dalla Stazione appaltante anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso.

2. Con la partecipazione alla presente procedura di affidamento ciascun concorrente autorizza la Stazione appaltante, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, ad inserire e conservare in archivio elettronico e/o cartaceo i dati personali conferiti per lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica, l'affidamento e l'eventuale stipula ed esecuzione del contratto, essendo a conoscenza che:

- i dati verranno trattati dalla Stazione appaltante per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, in adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione appaltante ai fini della stipula della dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro medesimo, e saranno comunicati alle Amministrazioni Contraenti per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli Contratti attuativi e i relativi adempimenti di legge;
- i dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione, esclusi, pertanto, i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all'art. 9 Regolamento UE;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario all'affidamento e, in caso di aggiudicazione, fino al momento in cui acquisterà carattere definitivo il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione o, in caso di contenzioso, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo dell'autorità giurisdizionale;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario all'affidamento, eventuale stipula ed esecuzione del contratto;
- in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
- potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi tecnici); i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o

privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ovvero di provvedimento dell'autorità giudiziaria;

- all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di dati personali e, in particolare, tutti quelli elencati nella parte seconda del regolamento organizzativo aziendale privacy approvato con determina ASURDG n. 349 del 30 maggio 2018 sopra citato;
- il Titolare del trattamento è l'AST di Ancona nella persona del Legale Rappresentante;
- Delegati al Trattamento dei dati personali con funzioni di coordinamento e controllo sono i Legali Rappresentanti delle AST aderenti, in relazione alla propria competenza territoriale;
- il *Data Protection Officer* dell'AST di Ancona è la Dott.ssa Maria Marseglia, Dirigente Analista presso l'U.O.C. Sistemi Informativi AST Ancona ed incaricata con Determina AST/AN n. 16 del 16/01/2023;
- i diritti in materia di dati personali potranno essere esercitati inviando apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'AST di Ancona e/o dell'Ente di riferimento, all'attenzione dei responsabili della protezione dei dati personali e del delegato al Trattamento con funzioni di coordinamento e controllo.

3. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-*bis* del Codice, in sede di presentazione delle offerte gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24 (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal predetto Codice.

4. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 20 del Codice in materia di pubblicazione degli atti di gara in combinato disposto con l'art.7-*bis*, comma 4 del D.lgs. 33/2013, il quale prevede che *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*.

5. Ciascun concorrente riconosce e accetta di essere designato, in caso di aggiudicazione, qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto delle Amministrazioni Contraenti, quale Responsabile del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 de GDPR.

6. In tale ultimo caso, unitamente al contratto da firmare, all'aggiudicatario sarà richiesto di sottoscrivere anche l'atto di designazione a Responsabile esterno del Trattamento dati personali.

7. Ciascun aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., avendo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

8. L'aggiudicatario si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

9. L'aggiudicatario dovrà essere a conoscenza di tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e dovrà rispettarli, nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento.
10. Relativamente ai Contratti attuativi stipulati da ciascuna AST aderente, ciascuna di esse è titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante, per quanto riguarda i dati conferiti per l'esecuzione del contratto di relativa pertinenza mentre i responsabili del trattamento e i Data Protection Officer sono individuati secondo i rispettivi ordinamenti.